

**LA «CONFESSIONE FREQUENTE
DI DEVOZIONE»:
STUDIO TEOLOGICO-GIURIDICO
SUL PERIODO FRA I CODICI
DEL 1917 E DEL 1983¹**

Il quarto sacramento, nel nostro secolo, è stato oggetto di un'abbondante riflessione critica da parte della teologia, soprattutto nel periodo post-conciliare, solle-

¹ Il presente articolo sintetizza la ricerca e le conclusioni di una dissertazione dottorale sostenuta presso la Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Gregoriana, pubblicata con il titolo *La «confessione frequente di devozione». Studio teologico-giuridico sul periodo fra i Codici del 1917 e del 1983* (collana «TESI GREGORIANA» - serie Diritto Canonico n. 17), Roma 1997. La tesi si articola in quattro capitoli, nei quali si raccolgono i diversi elementi del tema in oggetto, secondo la prospettiva teologica e giuridica: nel primo capitolo abbiamo raccolto i dati riguardanti lo «status quaestionis» della teologia del quarto sacramento in questo secolo: in tal modo si è voluto costruire il quadro di riferimento entro cui collocare i successivi approfondimenti del tema in esame; nel secondo capitolo abbiamo raccolto i dati della riflessione teologica circa la confessione di devozione; il terzo capitolo affronta la problematica del quarto sacramento così come viene presentata dal Magistero pontificio, soprattutto post-conciliare: con esso si è voluto presentare un quadro ampio in cui collocare la particolare espressione magisteriale che è data dal Codice di diritto canonico; infine, il quarto capitolo affronta il tema della «confessione frequente di devozione» nei due Codici. Grazie al ricorso alle fonti, sono richiamati gli altri interventi normativi pertinenti al nostro tema, per cogliere la continuità e lo sviluppo della prassi in

citata da spinte tese al rinnovamento, ma provocata anche da una progressiva disaffezione alla pratica della confessione. Nello stesso tempo, la Chiesa ha sentito sempre più urgente la sua missione di riconciliazione nel mondo contemporaneo e quindi anche quella di promuovere la stima e la celebrazione del sacramento della penitenza e in particolare della confessione frequente. Alla progressiva situazione di crisi e di abbandono del sacramento, è corrisposta un'altrettanto decisa esortazione, da parte del Magistero pontificio, a celebrarlo e a farlo frequentemente.

In particolare il Codice di diritto canonico del 1917 già presentava il tema della confessione di devozione ed esortava alcune categorie di persone a confessarsi frequentemente, secondo una precisa scadenza; il Codice vigente ripresenta il tema e l'esortazione ad accostarsi con frequenza alla confessione.

L'aver notato una situazione di crisi del sacramento della penitenza e in particolare della confessione frequente nella prassi e l'aver rilevato non solo l'invito del Magistero a studiare e promuovere nuovamente il sacramento della penitenza², ma anche un'abbondanza di

esame e dell'insegnamento del Magistero. Dopo aver individuato i diversi canoni in cui ricorre il tema della confessione di devozione, sia nel Codice del 1917, sia in quello del 1983, si è fatta attenzione anzitutto all'iter di formazione di questi canoni e si sono poi presentate le diverse fonti, a seconda dei contesti in cui il nostro tema compare.

² PAOLO VI, Udienza generale del mercoledì, 26 febbraio 1975, in *Insegnamenti*, XIII, 181-183: «Il nuovo *Ordo paenitentiae* è certamente fra i più significativi della recente legislazione liturgica e pastorale, e speriamo anche fra quelli più fecondi di rinnovamento e di riconciliazione spirituale e morale. Lo raccomandiamo al vostro studio [...]. Diamo a questo sacramento e, se necessario, restituiamo la devozione, la gratitudine, la gioia, ch'esso merita dalla nostra fede e dalla nostra pietà».

interventi nei quali, con forza, viene ribadita la liceità e l'opportunità della confessione di devozione, rende, a nostro avviso, la tematica, oggetto di questo articolo, di interesse non solo giuridico, ma anche pastorale.

La presente riflessione riguarda dunque il tema della confessione frequente di devozione nella discussione teologica e nella produzione del Magistero pontificio del ventesimo secolo, con particolare attenzione al dettato dei Codici di diritto canonico del 1917 e del 1983.

Concentriamo la nostra attenzione sul ventesimo secolo per diversi motivi. Anzitutto perché i due Codici sono nati in questo secolo e quindi per comprenderne a fondo le prospettive e le indicazioni normative è utile allargare lo sguardo sui contenuti della teologia e del Magistero di questo secolo. L'aver constatato inoltre che la produzione teologica sul nostro tema è stata particolarmente abbondante in questo periodo, insieme agli interventi del Magistero che esortavano alla riscoperta della confessione frequente, ha contribuito ad arrivare a questa scelta. Non ultimo, la particolare situazione di crisi che sta vivendo il sacramento della penitenza sul piano della prassi rende interessante il presente studio, relativamente al secolo attuale.

Attraverso l'indagine in campo teologico, magisteriale e più specificamente giuridico, con particolare riguardo ai due Codici, ci si propone di indagare sulla situazione di crisi che coinvolge il sacramento della penitenza e la sua frequenza. Questo studio intende successivamente raccogliere i dati della discussione teologica sul tema della confessione di devozione e quelli degli insegnamenti magisteriali, per offrire un quadro sintetico della comprensione che teologia e Magistero hanno del sacramento della penitenza, della confessione frequente e della missione di riconciliazione della Chiesa

nel mondo contemporaneo. Infine, grazie a questi passi previi, si intende dare una interpretazione della «ratio legis» per la quale il Legislatore esorta alla confessione frequente e dei peccati veniali, fermandoci soprattutto alla formulazione normativa nel Codice del 1983.

Per sviluppare la sopracitata analisi, il presente scritto si articola in cinque parti: nella prima si intendono precisare alcune questioni previe circa la nostra tematica; la seconda parte riassume alcune tappe storiche riguardanti la confessione di devozione; segue il terzo e quarto capitolo sullo sviluppo del tema della riconciliazione e della confessione di devozione nella riflessione teologica e poi magisteriale del XX secolo; una quinta parte riassume i contenuti codiciali riguardanti il nostro tema e infine, come conclusione, si propongono alcune questioni che riteniamo «aperte», cioè di stimolo alla ricerca di nuove proposte.

1. Alcune precisazioni dei termini in questione

Parlando di «confessione frequente di devozione» si intende, tradizionalmente, la celebrazione del sacramento della penitenza per i soli peccati veniali o per quelli gravi già assolti per mezzo del potere delle chiavi, con particolare attenzione alla frequenza della sua celebrazione.

A proposito di questa terminologia è necessario premettere alcune precisazioni.

a) Una prima osservazione riguarda la denominazione «sacramento della penitenza» in generale, terminologia oggi molto discussa. Constatando questa problematica e considerando la nostra competenza solo giuridica, non possiamo che utilizzare quanto, pur discutibilmente, alcuni studiosi o il Magistero stesso propongono: parleremo così, nel presente articolo, indi-

stintamente di confessione, sacramento della penitenza, sacramento della riconciliazione, quarto sacramento.

A proposito del nostro tema useremo la dizione «confessione frequente di devozione» o «confessione frequente» o «confessione di devozione» oppure «confessione dei peccati veniali», pure consapevoli delle possibili obiezioni in merito. Riteniamo però che la formulazione «confessione frequente di devozione», introdotta nell'ambito teologico da uno studio di Karl Rahner³, goda di sufficiente autorevolezza.

b) La seconda precisazione riguarda la classificazione di peccato veniale e peccato mortale, da cui dipende la dizione «confessione di devozione». Siamo a conoscenza della discussione che in ambito teologico, soprattutto nella teologia morale, investe tale suddivisione. Non essendo possibile, però, in questo studio, entrare nel merito della questione e vista ancora la nostra competenza esclusivamente giuridica, facciamo riferimento alla teologia del peccato così come viene recepita dal Codice e dal Magistero, la quale ci sembra confermare la distinzione fra peccato veniale e peccato mortale⁴.

c) Ci si può chiedere, come ulteriore precisazione, perché si trovi coniugata la prospettiva teologica con quella giuridica e quale peso giuridico possa avere realmente il tema preso in esame. Riteniamo che lo studio del Codice non possa prescindere dalla ricerca teologica, in quanto il testo legislativo è espressione di

³ K. RAHNER, «Significato della "confessione frequente di devozione"», in *La penitenza della Chiesa*, Roma 1968, 129-146.

⁴ Cf. *CIC* '83, c. 988 §2 che parla di peccato veniale; GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, *EV* 9/1119-1126; GIOVANNI PAOLO II, Lettera Enciclica *Veritatis splendor*, 6 agosto 1993, *AAS* 85 (1993) 1188-1189: in questi due testi si ribadisce la classificazione del peccato in mortale e veniale.

una Chiesa concreta e quindi di una visione teologica della Chiesa, cioè di una ecclesiologia⁵.

Il Codice e le sue prescrizioni possono ricevere una corretta interpretazione solo alla luce della teologia del Concilio Vaticano II. Ci sembra quindi utile indagare sulla discussione teologica che, a proposito del nostro tema, ha preceduto e seguito il fatto conciliare.

Riteniamo, inoltre, che il tema in esame abbia una propria consistenza giuridica in quanto il carattere di giuridico è applicabile non solo allo studio del Codice e degli altri eventuali interventi normativi della Chiesa, ma anche all'analisi della prassi della comunità cristiana che il diritto ha il compito di scoprire, leggere, indagare, regolare, orientare. Questo avviene anche a proposito della confessione di devozione, in quanto il diritto deve studiare lo «status quaestionis» che le indagini sociologiche presentano del problema, così come viene vissuto dai cristiani, deve comprendere la situazione concreta e orientare le scelte secondo lo spirito del vangelo, in virtù della missione che alla Chiesa stessa è stata affidata dal suo Signore.

2. Alcune tappe storiche circa la confessione frequente di devozione

Sebbene la nostra ricerca riguardi il secolo ventesimo, riteniamo opportuno individuare alcune tappe sto-

⁵ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Costituzione Apostolica *Sacrae disciplinae leges*, 25 gennaio 1983, AAS 75 (1983) parte II, VII-XIV; EV 8/628-631: «Questo nuovo Codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre in un linguaggio canonistico questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare. Se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come a esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto è possibile, per sua natura».

riche più significative della prassi della confessione frequente e dei peccati veniali.

Un primo momento decisivo lo si può rintracciare nel passaggio dalla penitenza pubblica alla penitenza privata, avvenuta attorno al V secolo, per opera dei monaci iro-scozzesi. Tale passaggio ha comportato la reiterabilità della confessione e la posticipazione delle opere di soddisfazione rispetto all'assoluzione⁶. Questo cambiamento ha preparato il terreno alla prassi della confessione frequente.

Un secondo momento decisivo lo troviamo dopo un salto di numerosi secoli: il Concilio Lateranense IV del 1215⁷, che sancisce, nel c. 21, il precetto della confessione e della comunione annuale e costituisce un punto nodale di sviluppo della prassi. Gli atti conciliari pongono in relazione la comunione e la confessione, rafforzando questo legame nella coscienza dei fedeli. In questo modo si favorisce la comunione frequente, ma, nello stesso tempo, l'attenzione è posta anche sulla retta disposizione per accostarsi alla mensa eucaristica. Tra le disposizioni richieste c'è la necessità di essere in grazia di Dio e, a questo proposito, si invita a confessare anche i peccati veniali, sebbene possano essere assolti con altri mezzi. Dalla comunione frequente viene, nella prassi, la confessione frequente. Risulta così legittimata la frequenza illimitata del sacramento, come anche l'obbligo di confessarsi a scadenza settimanale o mensile negli ambienti monastici e religiosi. In particolare, nasce all'epoca del Concilio Lateranense IV la

⁶ P. LINLEY, «The falling number of confession. Development or deviation?», *New Blackfriars* 51 (1970) 388-395; 433-442; R. FALSINI, «La confessione di devozione», in *La celebrazione della Penitenza cristiana*, Casale 1981, 135-136.

⁷ CONCILIO LATERANENSE IV, c. 21: *DS* 812; cf. R. FALSINI, «La confessione di devozione» (cf. nt. 6), 136-138.

controversia se l'obbligo della confessione annuale riguardi solo chi è in stato di peccato grave o anche chi avesse unicamente peccati veniali.

La tappa successiva è data dal Concilio di Trento che, in risposta alla posizione luterana, definisce la confessione dei peccati veniali come una prassi lecita, anche se non obbligatoria⁸. La dottrina successiva riprende la posizione tridentina⁹.

Nel periodo post-tridentino si possono individuare alcuni momenti interessanti per la prassi sacramentale da noi studiata, come l'intervento di Benedetto XIV che, con la Lettera Enciclica *Inter praeteritos*, del 3 dicembre 1749¹⁰, interviene sulla questione della prescrizione della confessione dei peccati solo veniali per lucrare l'indulgenza. Il problema riguarda la possibilità di obbligare indirettamente ad una confessione delle sole colpe leggere, per ricevere un altro bene spirituale. Il papa definisce che è possibile prescrivere come obbligatoria anche la confessione dei soli peccati veniali che, nel suo caso, richiede per lucrare l'indulgenza del giubileo.

⁸ CONCILIO DI TRENTO, sess. XIV, *de poen.*, cap. 5, c. 7: *DS* 1679-1683; 1707.

⁹ Cf. *Catechismo romano del Concilio di Trento*, Roma 1566, 239; 242; 245: affermava che l'eucaristia andava ricevuta frequentemente, perfino quotidianamente; la confessione era utile e necessaria, secondo il catechismo, perché il perdono e la remissione del peccato veniva garantita dal potere delle chiavi se la contrizione non fosse stata sufficiente; il catechismo però non diceva esplicitamente che la confessione fosse necessaria come preparazione per la comunione. Il *Rituale romano* (1614) invitava i pastori ad incoraggiare la comunione frequente, preparandola con la confessione sacramentale.

¹⁰ BENEDETTO XIV, Lettera Enciclica *Inter praeteritos*, §§3-7, 77, 78, in *CIC fontes*, II, n. 404, pp. 267-268; 283-284.

Il problema torna d'attualità in seguito all'esperienza rigorista e giansenista che, pur non negando la liceità della confessione dei peccati veniali, ne sconsiglia la prassi e la frequenza. Interviene Pio VI con la Costituzione *Auctorem fidei*, del 28 agosto 1794, che condanna la proposizione 39 del Sinodo di Pistoia¹¹ e ribadisce la liceità e l'utilità della confessione dei peccati veniali.

È con Pio X e il Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, del 20 dicembre 1905¹², sulla comunione quotidiana che si torna a definire conveniente anche la confessione frequente e dei peccati veniali per ricevere, con le condizioni richieste, il pane eucaristico. Con questo intervento pontificio la prassi della confessione frequente ottiene, nella pastorale e nella spiritualità, nuovo vigore ed impulso.

La codificazione del 1917¹³ raccoglie la dottrina precedente, in particolare tridentina, definendo che la confessione dei peccati veniali e di quelli gravi già assolti è materia sufficiente, anche se non necessaria del sacramento della penitenza.

Un nuovo autorevole intervento pontificio è rintracciabile nella Lettera Enciclica di Pio XII, *Mystici Corporis*, del 29 giugno 1943¹⁴, in cui, oltre ad esortare

¹¹ Pio VI, Costituzione *Auctorem fidei*, 28 agosto 1794: *DS* 2639.

¹² Pio X, Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, 20 dicembre 1905, n. 3: *DS* 3381.

¹³ c. 902: «Peccata post baptismum commissa, sive venialia, sive mortalia, directo potestate clavium iam remissa, sive venialia, sunt materia sufficiens, sed non necessaria, sacramenti poenitentiae».

¹⁴ Pio XII, Lettera Enciclica *Mystici Corporis*, 29 giugno 1943, in *Discorsi e radiomessaggi*, V, 309-310: con la confessione frequente «si accresce la retta conoscenza di se stesso, si sviluppa la cristiana umiltà, si sradica la perversità dei costumi, si resiste

il clero e i fedeli alla prassi della confessione frequente, ne vengono illustrati i numerosi benefici. Con questo intervento il papa intende rispondere sia alla discussione teologica di area tedesca che metteva in questione la liceità della confessione dei peccati veniali, come alle prassi differenti che nella pastorale si stavano diffondendo. L'intervento di Pio XII viene più volte ripreso nel Magistero successivo, fino ai nostri giorni¹⁵.

Il Concilio Vaticano II non porta grosse novità, ma ribadisce l'esortazione alla confessione frequente, in particolare per il clero (cf. *PO* 18).

Il nuovo *Ordo paenitentiae* del 1973¹⁶, invece, presenta l'esortazione alla confessione frequente e dei

alla negligenza e al torpore spirituale, si purifica la coscienza, si rinvigorisce la volontà, si procura la salutare direzione delle coscienze e si aumenta la grazia in forza dello stesso sacramento».

¹⁵ GIOVANNI XXIII, Lettera Enciclica *Sacerdotii nostri primordia*, 1 agosto 1959, AAS 51 (1959) 866-868; PAOLO VI, Discorso ai vescovi degli Stati Uniti, 21 aprile 1978, *Communicationes* 10 (1978) 17.

¹⁶ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Ordo paenitentiae*, §7b: «Anche per i peccati veniali è molto utile il ricorso assiduo e frequente a questo sacramento. Non si tratta infatti di una semplice ripetizione rituale né di una sorta di esercizio psicologico: è invece un costante e rinnovato impegno di affinare la grazia del battesimo, perché mentre portiamo nel nostro corpo la mortificazione di Gesù Cristo, sempre più si manifesti in noi la sua vita. In queste confessioni, l'accusa dei peccati veniali deve essere per i penitenti occasione e stimolo a conformarsi più intimamente a Cristo, e a rendersi sempre più docili alla voce dello Spirito. E con tanta maggior verità questo sacramento di salvezza influirà efficacemente sui fedeli, quanto più allargherà la sua azione a tutta la loro vita, e li spingerà ad essere sempre più generosi nel servizio a Dio e ai fratelli. E quindi sempre un atto della Chiesa la celebrazione di questo sacramento; con esso, la Chiesa proclama la sua fede, rende grazie a Dio per la libertà con cui Cristo ci ha liberati, offre la sua vita come sacrificio spirituale a lode della gloria di Dio e intanto affretta il passo incontro a Cristo Signo-

peccati veniali in una prospettiva teologica sacramentaria e in un contesto pastorale-liturgico rinnovati, cercando di spiegare la specificità del sacramento della penitenza, in ordine al perdono dei peccati veniali, rispetto agli altri mezzi di perdono.

Il Codice del 1983¹⁷ abbandona la preoccupazione dottrinale della codificazione precedente, limitandosi ad una semplice esortazione alla confessione frequente.

3. Il tema della Riconciliazione e della confessione di devozione nella riflessione teologica del XX secolo, soprattutto post-conciliare

La riflessione teologica sul sacramento della penitenza, sistematizzata al Concilio di Trento, conosce nel nostro secolo un notevole sviluppo ed approfondimento.

Il cambiamento di prospettiva segna anzitutto la sacramentaria in genere. Grazie anche all'azione del Movimento liturgico, soprattutto con il suo ritorno alle fonti e alle intuizioni di teologi come Odo Casel, Schuster, Lagrange, già dall'inizio del secolo si notano i primi segni di rinnovamento della teologia dei sacramenti, con una riscoperta delle dimensioni cristologica, pasquale e comunitaria che verranno ulteriormente sviluppate e assunte dalla visione del Concilio Vaticano II¹⁸.

re»; cf. E. RUFFINI, «La prassi della confessione frequente di devozione. Dalla teologia degli anni trenta al "Novus Ordo Paenitentiae"», *La Scuola cattolica* 4 (1976) 331-336.

¹⁷ c. 988 §2: «Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur».

¹⁸ O. CASEL, *Die Liturgie als Mysterien-feier*, Freiburg 1922; C. COLLO, «Riflessione teologica contemporanea sul sacramento della penitenza: punti nodali e linee emergenti», in *La celebrazione della penitenza cristiana* (cf. nt. 6), 10-24.

Nel contesto del rinnovamento della sacramentaria si comprende anche lo sviluppo della teologia del sacramento della riconciliazione. Il merito di questa nuova impostazione va attribuito anzitutto alla riscoperta degli studi storici e al ritorno alle fonti, a partire dalla Scrittura e dai testi patristici¹⁹.

Questa nuova riflessione teologica sul sacramento della penitenza arriva ad alcune acquisizioni fondamentali e ad elementi nuovi: a. la riscoperta della dimensione cristologica e misterico-pasquale di questo sacramento; b. il recupero della dimensione ecclesiale del peccato, della conversione e della riconciliazione del cristiano peccatore con la Chiesa; c. la rivalutazione della dimensione liturgica di questo sacramento; d. l'affermazione della dimensione personale del peccato e della conversione; e. lo studio della dimensione storica del sacramento; f. la visione di una dimensione sacramentaria in cui si ha la presa di coscienza dell'unità del settenario sacramentale di cui la penitenza fa parte e la ricerca quindi della specificità del quarto sacramento²⁰.

Tale rinnovamento teologico del sacramento della penitenza in genere riguarda anche la riflessione sulla prassi della confessione di devozione.

La riflessione teologica ha cercato di dimostrare la legittimità o meno della confessione dei peccati veniali e l'opportunità o la non utilità della confessione frequente.

Precedentemente al Concilio Vaticano II le ragioni classiche che giustificavano la legittimità della confes-

¹⁹ Z. ALSZEGHY, *De paenitentia christiana*, Roma 1961.

²⁰ J. RAMOS-REGIDOR, «Il sacramento della penitenza, evento salvifico ecclesiale», in *La penitenza* (Quaderni di rivista liturgica 9), Torino-Leumann 1969, 90-141; J. RAMOS-REGIDOR, *Il sacramento della penitenza. Riflessione teologica biblico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II*, Torino-Leumann 1985.

sione dei peccati veniali erano indicate nel perdono dei peccati, nell'incremento della grazia santificante, nella direzione spirituale e nella sua utilità per il cammino di perfezione spirituale. Il problema, allora, era la materia sufficiente del sacramento della penitenza, con particolare riguardo ai peccati veniali, vista anche la possibilità di perdonare i peccati veniali con numerosi altri mezzi²¹.

A partire dal rinnovamento post-conciliare del sacramento della penitenza che investe anche la comprensione della confessione di devozione, quelle ragioni classiche vengono considerate come benefici autentici, ma non sono ritenute sufficienti a spiegare la specificità di questo sacramento in ordine alla remissione dei peccati veniali. La rilettura critica che la teologia contemporanea ha fatto della confessione di devozione, alla ricerca di una sua specificità, si ispira alle dimensioni che hanno rinnovato la comprensione del quarto sacramento. Rahner indica alcune linee di ricomprensione di questa prassi che qui riassumiamo²².

Alla luce della dimensione cristocentrica, sacramentale e pasquale della penitenza, si comprende che la confessione è un incontro personale con Cristo che salva e che nel sacramento si sperimenta che il perdono è immeritato, gratuito, non è opera dell'uomo, ma proviene da Dio. Così spiegata la confessione sacramentale dei peccati veniali avrebbe quindi una propria specificità rispetto agli altri mezzi di perdono, soprattutto all'eucaristia.

Alla luce della sua dimensione storico-salvifica, la confessione frequente e dei peccati veniali è vista come

²¹ E. RUFFINI, «La prassi della confessione frequente...» (cf. nt. 16), 307-338.

²² K. RAHNER, «Significato della confessione frequente...» (cf. nt. 3), 129-146.

una sacramentalizzazione del cammino di conversione del cristiano che vive, nel momento della confessione, una tappa significativa nel suo itinerario spirituale.

Alla luce della dimensione ecclesiale del sacramento si comprende che grazie alla sua celebrazione frequente il penitente è inserito in un cammino penitenziale della Chiesa che non solo lo accoglie, ma vive con lui un itinerario di conversione, di penitenza e di purificazione.

4. Il tema della Riconciliazione e della confessione di devozione nella produzione magisteriale del XX secolo

L'analisi del Magistero papale parte da una presa di coscienza di una situazione generale di crisi a proposito del sacramento della penitenza e più in generale della missione di riconciliazione della Chiesa nel mondo contemporaneo.

Si parla di una crisi «ad extra» e di una «ad intra» della Chiesa, di una società scristianizzata, ma soprattutto l'attenzione si focalizza sull'ambito della fede e della vita spirituale. Si nota una perdita del senso del peccato che dipende da una crisi del senso di Dio e da una diffusa cultura individualistica²³. Da questa situazione deriva anche il rifiuto del concetto di penitenza e

²³ Pio XII, Radiomessaggio al Congresso nazionale catechistico di Boston, 26 ottobre 1946, in *Discorsi e radiomessaggi*, VIII, 288: «Forse il più grosso peccato oggi nel mondo è che l'uomo ha cominciato a perdere il senso del peccato». Tale visione viene ripresa anche da PAOLO VI, Udienza generale del mercoledì, 30 ottobre 1963, in *Insegnamenti*, I, 502-503 e poi in un'altra udienza generale del mercoledì, il 25 marzo 1970, in *Insegnamenti*, VIII, 225-229 e da GIOVANNI PAOLO II, Discorso ai vescovi della Francia, 1 aprile 1982, in *Insegnamenti*, V, 1, 1080-1087.

di conversione e quindi anche del sacramento della penitenza. Si registra un abbandono del sacramento della riconciliazione, soprattutto da parte dei giovani. C'è anche una difficoltà sul fronte del tentativo di rinnovamento a livello liturgico-celebrativo del sacramento, in quanto ad un progresso nel campo della riflessione teologica non corrisponde un adeguato rinnovamento nella prassi celebrativa della confessione: essa rimane ancora una celebrazione poco caratterizzata dal ruolo della Parola di Dio e dalla dimensione comunitaria²⁴.

La confessione frequente risente, a maggior ragione, di questa crisi e di questo abbandono, in quanto poco si comprende l'esigenza di accostarsi al sacramento, quando in molti altri modi si può ottenere il perdono dei peccati veniali. Soprattutto, in molti casi, si dà poca importanza ai peccati quotidiani o sembra inutile accostarsi di frequente alla confessione della quale viene sottolineata l'inefficacia nel cammino di conversione.

Dall'insegnamento del Magistero, soprattutto pontificio, circa il quarto sacramento e la confessione di devozione, possiamo raccogliere alcune osservazioni di sintesi.

Notiamo anzitutto che insieme ad interventi particolarmente significativi, quali la Lettera Enciclica *Mystici Corporis Christi* di Pio XII²⁵, la Costituzione Apostolica *Paenitemini* di Paolo VI²⁶, la riforma del Rito

²⁴ *Il Sinodo dei vescovi 1983*, ed. G. Caprile, Roma 1985; cf. anche la relazione del card. Martini, dopo la discussione in aula, al Sinodo del 1983: C.M. MARTINI, «Relatio» *De reconciliatione et paenitentia*, in *Il Sinodo dei vescovi 1983*, ed. G. Caprile, Roma 1985, 773-801.

²⁵ PIO XII, Lettera Enciclica *Mystici Corporis*, 29 giugno 1943, in *Discorsi e radiomessaggi*, V, 309-310; 315-317.

²⁶ PAOLO VI, Costituzione Apostolica *Paenitemini*, 17 febbraio 1966, AAS 58 (1966) 177-198.

della penitenza²⁷, il Sinodo dei vescovi del 1983 e l'Esortazione Apostolica *Reconciliatio et paenitentia* di Giovanni Paolo II²⁸, vi è una abbondante predicazione diffusa sul tema in esame. In particolare, da Pio X in poi²⁹, si rileva una molteplicità di interventi tesi a difendere, sostenere e giustificare la confessione frequente e dei peccati veniali.

Si può osservare una continuità di pensiero e di argomentazioni negli interventi magisteriali, ma nello stesso tempo ci sembra di poter individuare un progresso nella comprensione che il Magistero ha avuto, in questo secolo, del quarto sacramento e della confessione di devozione. Sebbene non siano cambiati sostanzialmente i contenuti degli interventi magisteriali, è profondamente cambiato il contesto in cui essi si inseriscono. Anche il Magistero risente del rinnovamento post-conciliare, di cui abbiamo detto sopra, a proposito della teologia sacramentaria. A partire dal Magistero di Paolo VI si può notare che l'esortazione alla celebrazione del sacramento della penitenza e alla confessione frequente si inserisce in una visione della vita cristiana caratterizzata come un progressivo cammino di conversione. Il momento della celebrazione del perdono non è un fatto isolato e quasi meccanico, ma è interpretato come una tappa in questo itinerario di «metanoia»³⁰.

²⁷ *Ordo paenitentiae*, 7b.

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, AAS 77 (1985) 185-275.

²⁹ Cf. PIO X, *Sacra Tridentina Synodus*, 20 dicembre 1905, n. 3: DS 3381.

³⁰ PAOLO VI, Discorso alla Curia dell'Arcibasilica Lateranense, 23 aprile 1966, in *Insegnamenti*, IV, 191-192: la confessione frequente permette di rinviare in noi «la grazia di Dio, di vigilare

Riferendosi al tema della confessione di devozione, il Magistero contemporaneo è intervenuto più volte, accentuando talvolta toni più strettamente giuridici, talvolta più parenetico-esortativi. Fermando la nostra attenzione agli interventi più recenti possiamo notare i seguenti documenti magisteriali.

sulla nostra fragilità, di deplorare le nostre mancanze, di riconfermare i nostri propositi, di riparare cioè ogni anno, ogni giorno, ogni ora la nostra inguaribile caducità, e di rimettere le nostre anime in condizioni sempre buone e sempre nuove; il che appunto significa attendere ad uno sforzo di riforma permanente; e Dio voglia ch'essa sia rivolta ad un crescente profitto di grazia e ad un progressivo esercizio di virtù, che ci portino ad un incremento di vita soprannaturale, mentre quella naturale va declinando»; cf. anche PAOLO VI, Costituzione Apostolica *Paenitemini*, 17 febbraio 1966, AAS 58 (1966) 177-198; GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, AAS 77 (1985) 185-275: «è necessario continuare ad attribuire grande valore ed educare i fedeli al ricorso al sacramento della penitenza anche solo per i peccati veniali, come attestano una tradizione dottrinale e una prassi ormai secolari. Pur sapendo ed insegnando che i peccati veniali vengono perdonati anche in altri modi – si pensi agli atti di dolore, alle opere di carità, alla preghiera, ai riti penitenziali –, la Chiesa non cessa di ricordare a tutti la singolare ricchezza del momento sacramentale anche in riferimento a tali peccati. Il ricorso frequente al sacramento – a cui sono tenute alcune categorie di fedeli – rafforza la consapevolezza che anche i peccati minori offendono Dio e feriscono la Chiesa, corpo di Cristo, e la sua celebrazione diventa per loro “l’occasione e lo stimolo a conformarsi più intimamente a Cristo ed a rendersi più docili alla voce dello Spirito” (*Ordo paenitentiae*, 7b). Soprattutto è da sottolineare il fatto che la grazia propria della celebrazione sacramentale ha una grande virtù terapeutica e contribuisce a togliere le radici stesse del peccato. La Parola di Dio, letta, richiamata e spiegata, quando sia possibile e opportuno, ai fedeli e con i fedeli, contribuirà a vivificare la pratica del sacramento e a impedire che scada in qualcosa di formalistico e abitudinario. Il penitente sarà piuttosto aiutato a scoprire che sta vivendo un evento di salvezza, capace di infondere un nuovo slancio di vita e una vera pace nel cuore».

Di carattere più strettamente giuridico: la *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis* (1970; 1985) della Sacra Congregazione per l'Educazione cattolica, sulla confessione frequente nei seminari³¹; il Decreto *Dum canonicarum legum* (1970) della Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, sulla confessione quindicinale dei religiosi³²; le *Norme pastorali per il sacramento della penitenza circa l'assoluzione sacramentale generale* (1972) della Sacra Congregazione per la dottrina della fede, sulla necessità di confessare nuovamente i peccati gravi già perdonati con un'assoluzione generale³³; le prescrizioni del nuovo *Ordo paenitentiae*³⁴ che, come abbiamo già osservato, presentano l'esortazione alla confessione frequente e dei peccati veniali in una prospettiva teologica-sacramentaria e in un contesto pastorale-liturgico rinnovati; il Codice del 1917 (c. 902) che raccoglie la dottrina ad esso precedente, in particolare tridentina, definendo che la confessione dei peccati veniali e di quelli gravi già assolti è materia sufficiente, anche se non necessaria al sacramento della penitenza e il Codice del 1983 (c. 988 §2) che abbandona la preoccupazione dottrinale della codificazione precedente, limitandosi ad una semplice esortazione alla confessione frequente.

Di carattere più esortativo-parenetico: l'intervento di Pio XII nella Lettera Enciclica *Mystici Corporis Christi* (1943)³⁵ in cui, oltre ad esortare il clero e i fedeli alla prassi della confessione frequente, ne illustra

³¹ EV 3/1889; EV S1/1011.

³² AAS 63 (1971) 318-319.

³³ AAS 64 (1972) 510-514.

³⁴ SACRA CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *Ordo paenitentiae*, 2 dicembre 1974, §7b.

³⁵ PIO XII, Lettera Enciclica *Mystici Corporis*, 29 giugno 1943, in *Discorsi e radiomessaggi*, V, 309-310.

i numerosi benefici. La prospettiva indicata da Pio XII viene più volte ripresa nel Magistero successivo, come nella Lettera Enciclica *Mediator Dei et hominum* (1947)³⁶, nell'indicazione di *Presbyterorum ordinis*, n. 18, in cui si esorta il clero alla confessione frequente³⁷, nell'Esortazione Apostolica *Gaudete in Domino* (1975) di Paolo VI³⁸, nell'Esortazione Apostolica *Reconciliatio et paenitentia* (1984) di Giovanni Paolo II³⁹.

L'insegnamento sopra ricordato riprende gli elementi della tradizione che più volte il Magistero pontificio aveva affermato⁴⁰.

³⁶ PIO XII, Lettera Enciclica *Mediator Dei et hominum*, 20 novembre 1947, AAS 39 (1947) 521-595.

³⁷ EV 1/1305.

³⁸ PAOLO VI, Esortazione Apostolica *Gaudete in Domino*, 9 agosto 1975, AAS 67 (1975) 311-312.

³⁹ GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, AAS 77 (1985) 185-275.

⁴⁰ Ricordiamo: il Concilio Lateranense IV del 1215 (c. 21: *DS* 812), che sancisce il precetto della confessione e della comunione annuale; il Concilio di Trento che, in risposta alla posizione luterana, ha definito la confessione dei peccati veniali come una prassi lecita, anche se non obbligatoria (sess. XIV, *de poen.*, cap. 5, c. 7: *DS* 1680; 1707); l'intervento di Benedetto XIV che, con la Lettera Enciclica *Inter praeteritos* del 1749 (BENEDETTO XIV, Lettera Enciclica *Inter praeteritos*, 3 dicembre 1749, §§3-7, 77, 78: *CIC fontes*, II, n. 404, pp. 267-268; 282-284), interviene sulla questione della prescrizione della confessione, nel caso anche di soli peccati veniali, per lucrare l'indulgenza; la Costituzione *Auctorem fidei*, del 1794, con cui Pio VI condanna la proposizione 39 del Sinodo di Pistoia (Pio VI, Costituzione *Auctorem fidei*, 28 agosto 1794: *DS* 2639) e ribadisce la liceità e l'utilità della confessione dei peccati veniali; il Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, del 1905 (Pio X, Decreto *Sacra Tridentina Synodus*, 20 dicembre 1905, n. 3: *DS* 3381), sulla comunione quotidiana e frequente, con cui Pio X definisce conveniente anche la confessione frequente e dei peccati veniali, per ricevere, con le condizioni richieste, il pane euc-

Negli interventi del Magistero contemporaneo non si intende entrare nel merito della discussione teologica a proposito della confessione dei peccati veniali, nella ricerca del «*proprium*» del sacramento in ordine all'assoluzione dei peccati veniali o nella questione della materia sufficiente della confessione, ma si cerca di esprimere le ragioni e illustrare i benefici della confessione frequente, dichiarare lecita e non necessaria la confessione dei peccati veniali e promulgare le norme essenziali che regolino questa prassi, in particolare in riferimento a gruppi o associazioni di fedeli e a situazioni specifiche.

L'intenzione del Magistero sembra essere quella di sostenere la stima e la prassi della confessione di devozione, sia in risposta alle osservazioni critiche che possono venire dalla riflessione teologica, ma soprattutto a fronte della crisi rilevata nella prassi e nella vita spirituale del popolo di Dio.

5. La confessione frequente di devozione nei Codici del 1917 e del 1983

5.1. *Le fonti*

I due Codici rispecchiano rispettivamente un contesto storico-teologico-ecclesiale diverso che determina una differente preoccupazione e, quindi, una diversa formulazione del problema.

Il Codice del 1917 risente ancora dell'impostazione manualistica della teologia e quindi della sacramentaria che si rifaceva al Concilio di Trento e alla preoc-

ristico. Con quest'ultimo intervento pontificio la prassi della confessione frequente ottiene, nella pastorale e nella spiritualità, nuovo vigore ed impulso.

cupazione di difendere il quarto sacramento, soprattutto nei confronti dell'attacco protestante. Per questo motivo la preoccupazione dominante che si rispecchia anche nel testo codiciale è quella di definire la liceità della confessione dei peccati veniali e di quelli gravi già assolti con il potere delle chiavi.

Il Codice del 1983 si inserisce invece in un contesto rinnovato della teologia e del Magistero, come abbiamo illustrato, a proposito della comprensione del quarto sacramento e cerca di arginare una crisi del sacramento e ancor più della confessione frequente, presente a livello della prassi del popolo di Dio.

Il tema in esame ritorna non solo nel canone specifico (c. 988 §2; c. 902 *CIC* '17), ma anche in altre fattispecie, quali l'esortazione alla confessione frequente per alcune categorie di persone: seminaristi (c. 246 §4; c. 1367 §2 *CIC* '17), sacerdoti (c. 276 §2, 5°; c. 125 §1 *CIC* '17), religiosi (c. 664; c. 595 §1, 3° *CIC* '17), membri di istituti secolari (c. 719 §3); e, con una indiretta prescrizione riguardo alla confessione dei soli peccati veniali, come condizione per la celebrazione del matrimonio (c. 1065 §2; c. 1033 *CIC* '17) e per la prima comunione (c. 914; c. 854 §4 *CIC* '17).

Confrontando le prescrizioni dei due Codici si può notare anzitutto la differenza nella formulazione del canone specifico⁴¹: nel Codice del 1917 la formulazione in esame rispecchia una preoccupazione tecnico-giuridica di definire la materia sufficiente, anche se non necessaria, del sacramento della penitenza; nel Codice del 1983

⁴¹ *CIC* '17, c. 902: «Peccata post baptismum commissa, sive mortalia directe potestate clavium iam remissa, sive venialia, sunt materia sufficiens, sed non necessaria, sacramenti poenitentiae»; *CIC* '83, c. 988 §2: «Commendatur christifidelibus ut etiam peccata venialia confiteantur».

essa si riduce ad essere una semplice esortazione⁴². Si può notare anche la mancanza, nel nuovo Codice, di specificazioni di tempo nel definire la frequenza della confessione; in particolare, emblematico è il caso dei religiosi, per i quali si è passati dalla prescrizione della confessione settimanale (*CIC* '17, c. 595 §1, 3°), alla confessione quindicinale⁴³, all'esortazione ad accostarsi con frequenza al sacramento della penitenza (*CIC* '83, c. 664), senza più precisazioni di tempo.

Ci sembra di poter osservare che la nuova impostazione del problema, così come compare nel Codice del 1983, rispecchia una preoccupazione più esortativo-pastorale, in risposta alla crisi del sacramento nella prassi, piuttosto che una impostazione giuridico-dottrinale. Tale prospettiva trova conferma e spiegazione nel panorama più ampio degli interventi del Magistero contemporaneo sul nostro tema che abbiamo visto, un contesto che rivela anch'esso tale nuova impostazione.

5.2. Problematiche giuridiche

Il Codice dunque tratta il nostro tema in pochi canoni; addirittura potrebbe sembrare che il nostro sia un argomento ormai marginale, di poco conto; si potrebbe quasi dire che non vi siano vere problematiche giuridiche in questione. A nostro modesto avviso, invece, si possono enucleare alcune questioni di carattere giuridico.

⁴² Anche le osservazioni fatte al canone durante l'iter di formazione manifestano una attenzione di tipo esortativo, in risposta ad una crisi nella prassi: *Communicationes* 10 (1978) 71; PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO, *Relatio*, 234.

⁴³ SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Decreto *Dum canonicarum legum*, 8 dicembre 1970, n. 3, AAS 63 (1971) 318-319.

a) Una prima problematica riguarda la liceità della confessione dei peccati veniali e di quelli gravi già assolti per il potere delle chiavi. In particolare la riflessione teologica si è chiesta se i peccati veniali e quelli già assolti nel sacramento siano materia sufficiente. Le opinioni che sono emerse nella riflessione teologica sono contrastanti, soprattutto durante la controversia sviluppata in area tedesca nel primo dopoguerra⁴⁴, ma sembra di poter concludere che la teologia sia oggi arrivata ad una sostanziale uniformità di giudizio, secondo cui la fattispecie in esame è materia sufficiente, anche se non necessaria, del sacramento della penitenza. Il Codice del 1917 anticipava già questa posizione.

b) Conseguente a questa prima osservazione è il problema della ricerca della specificità, del «*proprium*» del sacramento della penitenza in ordine alla confessione dei peccati veniali, rispetto alle altre forme di perdono, quali i sacramentali, le opere di carità, l'eucaristia. La riflessione teologica afferma che una prima specificità è che il perdono dei peccati nel sacramento della penitenza avviene «*ex opere operato*», a differenza di altri mezzi di perdono. Inoltre, il perdono di questi peccati per mezzo del sacramento garantisce un insieme di benefici che non si darebbero tutti unitariamente con le altre forme di perdono. Infine, il sacramento della penitenza, anche nel caso della confessione dei peccati ve-

⁴⁴ F. ZIMMERMANN, «Lässliche Sünde und Andachtsbeichte», *Divus Thomas* 12 (1934) 408-411; F. ZIMMERMANN, «Die Bedeutung der Andachtsbeichte», *Seelsorger* 13 (1936) 80-84; L. POST, «Zur Kontroverse um die Andachtsbeichte», *Theologie und Glaube* 31 (1939) 40-52; J. PINSK, «Das zweite Brett nach dem Schriftbruch», *Liturgisches Leben* 2 (1935) 61-79.

niali, attualizza, secondo una prospettiva sua specifica, il mistero pasquale⁴⁵.

Problematico è soprattutto il rapporto tra eucaristia e confessione, in quanto anche l'eucaristia perdona i peccati veniali. A questo proposito sembra che la teologia salvaguardi la specificità del sacramento della penitenza in ordine alla confessione di questi peccati, essendo questo il sacramento proprio, istituito per il perdono e che quindi sia giusto ricorrere ad esso anche per le colpe veniali⁴⁶.

c) Una terza questione nasce attorno al problema della necessità ed opportunità della confessione di devozione. Facendo tesoro delle acquisizioni tradizionali e degli elementi di rinnovamento, emersi in questi ultimi decenni, l'utilità di questa prassi è indicata dal Magistero e dalla teologia nella nuova effusione della grazia, nell'aiuto al cammino spirituale del penitente, nell'essere occasione di direzione spirituale e nel caratterizzare sacramentalmente l'itinerario di conversione del cristiano.

d) Una ulteriore problematica riguarda un particolare aspetto del tema della «materia libera», quello cioè della possibilità o meno della Chiesa di obbligare alla confessione dei peccati veniali. È questo il caso della confessione per lucrare le indulgenze plenarie e della confessione per la prima comunione. In queste circostanze non si ha una diretta prescrizione di confessare anche i soli peccati veniali, ma l'atto della confessione, anche nel caso ci fossero solo peccati lievi, è richiesto come condizione «sine qua non» per ottenere un altro

⁴⁵ Cf. K. RAHNER, «Significato della confessione frequente ...» (cf. nt. 3), 129-146.

⁴⁶ M. S. FABREGAS, «Este opportunum sola venialia confiteri?», *Periodica* 28 (1939) 5-24.

bene spirituale. Sembra di individuare in questo un obbligo indiretto alla confessione dei peccati veniali. Il problema venne affrontato già nel 1700, a proposito delle indulgenze, da Benedetto XIV⁴⁷. Nel Codice vigente ricorre una simile fattispecie nel caso della confessione per la prima comunione, a proposito della quale si ribadisce l'esistenza dell'obbligo della confessione anche dei soli peccati veniali⁴⁸.

e) Un'ultima questione è quella dell'assoluzione generale e dell'obbligo di confessare ad un sacerdote i peccati già assolti collettivamente. Ci sembra di rintracciare qui, pur se in una fattispecie diversa rispetto alle precedenti, il caso di una prescrizione obbligatoria di confessare peccati gravi già assolti con il potere delle chiavi⁴⁹.

5.3. *Un tentativo di interpretazione della «ratio legis»*

Sembra possibile, dopo aver percorso tutto questo itinerario, rispondere al quesito che ci siamo posti quale obiettivo del nostro studio: quale sia la «ratio legis» per la quale oggi il Legislatore propone con insistenza la prassi della confessione frequente.

⁴⁷ BENEDETTO XIV, Lettera Enciclica *Inter praeteritos*, 3 dicembre 1749, §§3-7; 77, 78, in *CIC fontes*, II, n. 404, pp. 267-268; 282-284.

⁴⁸ Cf. SACRA CONGREGAZIONE DEI SACRAMENTI, Decreto *Quam singulari*, 8 agosto 1910, AAS 2 (1910) 577-583; SACRA CONGREGAZIONE PER IL CLERO, Direttorio catechistico generale *Ad normam decreti*, 11 aprile 1971, AAS 64 (1972) 97-176.

⁴⁹ SACRA PENITENZIERIA APOSTOLICA, Istruzione *Ut Dubia*, 25 marzo 1944, AAS 36 (1944) 155-156; SACRA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *Norme pastorali sul sacramento della penitenza, circa l'assoluzione sacramentale impartita in modo generale*, 16 giugno 1972, AAS 64 (1972) 510-514; *CIC '83*, c. 961-963; GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica *Reconciliatio et paenitentia*, 2 dicembre 1984, AAS 77 (1985) 1199-1201.

Abbiamo già osservato come l'intenzione del Codice del 1917 fosse chiaramente giuridica. Là si voleva ribadire la liceità della confessione dei peccati veniali e di quelli già assolti. Anche l'esortazione fatta ad alcune categorie di persone aveva un carattere più definitorio, soprattutto specificando l'intervallo di tempo secondo cui accostarsi alla confessione.

Ci pare di poter affermare che l'intenzione, la «ratio legis» rispecchiata dal Codice del 1983 sia cambiata, visto il carattere più esortativo e parenetico con cui è presentato e proposto il nostro tema e visto anche il contesto teologico e magisteriale in cui va contestualizzato il testo legislativo.

L'esortazione o anche la prescrizione, in alcuni casi, della confessione frequente e dei peccati veniali, nel nuovo Codice, è intesa dal Legislatore, a noi sembra, come l'indicazione di una prassi utile per il progresso nella vita spirituale e dentro l'itinerario della conversione cristiana. Questo si comprende soprattutto dalla raccomandazione a confessarsi frequentemente rivolta ai seminaristi, ai sacerdoti e ai religiosi, per i quali la confessione di devozione è indicata come uno dei mezzi di santificazione. Anche durante l'iter di formazione dei canonici le diverse osservazioni raccolte intendevano sottolineare maggiormente questo carattere di utilità spirituale della prassi in esame⁵⁰.

Ci sembra che si possa dire che il Legislatore sia passato da una preoccupazione più apologetica, ad una più pastorale, tesa a rilanciare la prassi della confessione frequente in un tempo in cui sembra che la crisi stia mettendo in serio pericolo la pratica dello stesso sacramento della penitenza, più che a difendere la teoria del-

⁵⁰ *Communicationes* 8 (1976) 116-117; 121; 143; 14 (1982) 48-49; 15 (1984) 191; 24 (1992) 294-295; 325; 5 (1973) 57.

la liceità della confessione dei peccati veniali. Si può comprendere questa preoccupazione anche dall'indirizzo che caratterizza quasi tutto il nuovo Codice di diritto canonico il quale, pur non rinunciando alla prospettiva giuridica, sceglie come criterio una maggiore attenzione alla dimensione pratica e pastorale.

La prospettiva pastorale del Codice aiuta a leggere lo spostamento d'accento sul tema della frequenza, piuttosto che su quello della materia della confessione (i peccati veniali). Solo in un punto (*CIC* '83, c. 988 §2) si raccomanda la confessione dei peccati veniali, mentre negli altri canoni esaminati l'accento è posto sulla frequenza dell'accostamento al sacramento, senza determinarne l'arco di tempo preciso. Se ne deduce che è meno rilevante il tipo di peccato che si confessa, grave o veniale che sia (pur ammettendo una sostanziale diversità nelle fattispecie della confessione di peccati gravi o di peccati solo veniali), ma che è più significativo confessare uno stato di peccato, insieme alla dimensione penitenziale e di conversione, in cui la confessione è una tappa importante e per questo deve essere frequente.

6. Alcune problematiche aperte

Alla luce di queste acquisizioni proponiamo, in conclusione della nostra analisi, alcune problematiche legate al presente tema che ci sembrano «aperte», per le quali è auspicabile una ulteriore riflessione, uno sviluppo ed un rinnovamento.

a) La nozione di peccato. Soprattutto nell'ambito della teologia morale, è aperta la discussione sul tema del peccato, in particolare del peccato grave e veniale e del senso da dare all'opzione fondamentale. Non intendiamo entrare nelle specifiche discussioni sul tema, ma

ci pare che si possa affermare che la riflessione teologica, così come anche, in parte, l'insegnamento del Magistero e quindi anche il Codice del 1983, siano meno interessati a definire con precisione i confini tra peccato veniale e mortale, ma siano più attenti alla globale situazione di peccato del cristiano e quindi all'urgenza della penitenza e della conversione. È in questo contesto che la confessione frequente può avere una più significativa e rinnovata comprensione.

b) La questione terminologica. Abbiamo già ricordato che la dizione «confessione frequente di devozione», così come viene formulata da Rahner⁵¹, è stata oggetto di numerose osservazioni critiche e proposte diverse. Noi abbiamo usato questa formulazione, coscienti comunque del limite e dei pericoli ad essa sottesi. Inoltre non abbiamo trovato formulazioni diverse, esenti da limiti e possibilità di obiezioni o fraintendimenti. Neanche ci siamo sentiti autorizzati a formulare una nuova proposta terminologica. La questione comunque rimane aperta. Tutti i termini della dizione utilizzata, cioè «confessione», «frequente», «di devozione», possono essere fatti oggetto di critica e contengono dei limiti oggettivi. Sarebbe importante trovare una formulazione che esprima la realtà della prassi della confessione frequente così come viene proposta oggi dalla Chiesa, cercando quindi di mettere in luce il rapporto tra sacramento della penitenza e progresso spirituale nell'itinerario del cristiano peccatore.

c) La riflessione sulla prassi della confessione frequente dovrebbe essere inserita in un contesto molto più ampio che è quello del ministero della riconciliazione della Chiesa nel mondo contemporaneo. A questa

⁵¹ K. RAHNER, «Significato della confessione frequente...» (cf. nt. 3), 129-146.

urgenza, crediamo, è connessa la promozione del sacramento della penitenza, come vertice dell'annuncio e della testimonianza della riconciliazione. Leggere l'esortazione alla confessione frequente in questa prospettiva potrebbe offrire una sua rinnovata comprensione, diventando anche uno strumento di promozione della stima verso il sacramento della penitenza stesso.

In tal senso sarebbe utile studiare e presentare la confessione frequente come una risposta ad alcuni autentici bisogni e attese dell'uomo quali l'apertura al Trascendente, l'esigenza di una relazione personale con Dio che sia mediata dall'incontro e dal dialogo con un uomo, l'urgenza di un consiglio spirituale, un cammino di conversione che abbia delle tappe di verifica e di rilancio. Vivere la confessione frequente in questo modo pone al riparo dal rischio di meccanicismo e di inefficacia che spesso vengono attribuite alla frequente celebrazione del sacramento della penitenza. Si potrebbe invece recuperare così la dimensione educativa alla fede e alla vita cristiana della confessione frequente che sembra adatta, soprattutto oggi, ad accompagnare il cammino dell'iniziazione cristiana, il tempo della scelta vocazionale, i primi tempi soprattutto di una vita cristiana adulta (matrimonio, vita consacrata, ministero ordinato).

d) La celebrazione del sacramento della penitenza ha subito notevoli cambiamenti nel corso della storia. Non si può dire che il cammino di rinnovamento del sacramento sia terminato. Salvando l'essenziale, sempre la Chiesa può cambiare le forme e le modalità celebrative. Dall'analisi storica si comprende come spesso i cambiamenti significativi siano stati stimolati da esigenze autentiche presenti nel popolo di Dio, prima che da decisioni autorevoli del Magistero della Chiesa e della riflessione teologica. Nella comunità cristiana oggi vi sono numerosi segnali che spingono, a noi sem-

bra, verso un rinnovamento della prassi del sacramento della penitenza: l'esigenza di una maggiore autenticità nella celebrazione della penitenza, con particolare attenzione alla riparazione e alla soddisfazione richieste per l'assoluzione; l'abbandono stesso della pratica della confessione individuale; le richieste, anche da parte dei vescovi, di rendere più agevole il ricorso alla forma dell'assoluzione generale; l'accentuazione della dimensione comunitaria e sociale della penitenza e del perdono; la riscoperta del ruolo della Parola di Dio nella sua celebrazione. In tutti questi elementi, forse, si esprime un particolare «sensus fidelium» che il Magistero non può non accogliere, interpretare ed orientare.

e) Ulteriore studio richiede anche il rapporto tra eucaristia e penitenza. Abbiamo già notato come il rilancio della confessione di devozione sia dipeso, in questo secolo, dall'esortazione alla comunione frequente, intendendo la confessione come un mezzo di preparazione indispensabile per ricevere degnamente il Corpo del Signore. Inoltre, sappiamo che è stata oggetto di riflessione la relazione tra l'eucaristia, che pure perdona i peccati veniali e preserva da quelli gravi, e la confessione per il perdono dei peccati veniali, per comprendere comunque la specificità di quest'ultima. Crediamo che sia importante mantenere il rapporto tra questi due sacramenti, continuando a vedere la confessione anche come occasione di preparazione alla comunione. Nello stesso tempo, sarebbe opportuno che il sacramento della penitenza non fosse visto solo in funzione dell'eucaristia, ma conservasse una sua autonomia e specificità. Ne guadagnerebbe la stima e la pratica del sacramento, come pure il significato della confessione frequente stessa. Rimane aperta l'urgenza di trovare opportune modalità e mediazioni pastorali che favoriscano l'impostazione sopra auspicata, vedendo come la

frequente celebrazione del sacramento sia in sintonia con questa visione.

f) Un problema particolarmente attuale è quello del rapporto tra dimensione comunitaria della penitenza e confessione individuale. Abbiamo da una parte la riscoperta della dimensione ecclesiale del sacramento della penitenza e la necessità di viverla a livello di celebrazione liturgica e dall'altra c'è l'obbligo «iuris divini», che risale al tridentino⁵², di confessare individualmente ad un sacerdote i propri peccati gravi, non veniali, sebbene sia utile confessare anche questi ultimi. Il nuovo rituale della penitenza prevede tre forme di celebrazione del sacramento: la prima individuale; la seconda comunitaria, con confessione individuale; e la terza, per casi eccezionali, comunitaria con assoluzione generale. È auspicabile la promozione della seconda forma prevista dal rituale che salvaguarda sia la dimensione comunitaria e il ruolo della Parola di Dio nella celebrazione del sacramento, sia l'obbligo, per i peccati gravi, della confessione individuale. Se questo è possibile nel caso della confessione di peccati mortali, tanto più sarebbe utile per la confessione frequente e dei peccati veniali. La prassi della sola confessione individuale è maggiormente soggetta al rischio dell'individualismo e, se bene mette in luce il cammino personale di conversione, facilmente oscura la dimensione comunitaria di questo itinerario. Per questi motivi crediamo che una celebrazione comunitaria possa invece favorire una maggiore comprensione e promozione anche della confessione frequente.

g) Rimane ancora un campo di ricerca, a nostro avviso interessante, che non è possibile affrontare in questo studio, ma che aiuterebbe la lettura della situazione

⁵² CONCILIO DI TRENTO, sess. XIV, *de poen.*, cap. 5: DS 1689-1683.

contemporanea in ordine al sacramento della penitenza e della confessione frequente.

Ci riferiamo all'analisi delle modalità secondo le quali gli Istituti religiosi oggi, o altri movimenti ed associazioni cattoliche, di fatto, recepiscono l'esortazione alla confessione frequente, in particolare esaminando i loro statuti o regolamenti circa eventuali prescrizioni di precisi intervalli di tempo tra una confessione e la successiva. L'attenzione particolare del Magistero verso alcune categorie di fedeli è un'ulteriore prova della comprensione che il Legislatore ha della confessione frequente come strumento di santificazione. La possibilità di ricerca qui proposta aiuterebbe a comprendere come, nella prassi, viene recepita e vissuta l'esortazione a confessarsi con frequenza.

ANDREA MIGLIAVACCA